



Tribunale di Milano Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone

Presidente

Dott. Luca Giani

Giudice

Dott. Vincenza Agnese

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

in ordine al reclamo proposto in data 29.12.2023 nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio (R.G. 99-1/2019), avverso il provvedimento assunto dal G.D. in data 16.12.2023, comunicato in data 22.12.2023

DA

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con l'avv. Salvatore Sanzo

IN FATTO E IN DIRITTO

rilevato che:

- Con ricorso depositato in data 29.12.2023 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) ha proposto reclamo ex art. 26 l.f. avverso il decreto con il quale il giudice delegato della Liquidazione del Patrimonio della [REDACTED] ha dichiarato l'esecutività del progetto di riparto;
- il progetto di riparto veniva rimesso dal liquidatore al giudice delegato in applicazione analogica dell'art.14 octies, comma 4, l. n. 3/2012 ;
- nel piano di riparto, detratte le spese di procedura, veniva attribuito all'OCC il residuo importo di € 199,35, già ammesso allo stato passivo in prededuzione per l'importo di € 1.073,61 mentre veniva attribuito al Liquidatore l'importo liquidato dal giudice delegato nella misura di € 1.051,45 oltre accessori di legge;
- il piano di riparto veniva comunicato all'OCC che depositava osservazioni, rilevando che le spese prededucibili dell'OCC e del Liquidatore avrebbero dovuto distribuirsi proporzionalmente tra i medesimi;
- con provvedimento in data 16.12.2023 il g.d., affermando che ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.M. n. 202/2014 debba essere liquidato un compenso unitario, disponeva che, nel caso di specie, stante l'insufficienza dell'attivo ai fini del pagamento dei costi in prededuzione, tutto l'attivo doveva versarsi all'OCC;
- il g.d. disponeva altresì che, in base all'art. 9 del "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di composizione della crisi costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano" al gestore/liquidatore sarebbe andato l'80%





dell'importo mentre il restante 20% sarebbe stato trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo l'OCC sopra indicato censurando il provvedimento nella parte in cui ha affermato il principio della unitarietà del compenso.

Parte reclamante, richiamati gli articoli 17 e 18 del d.m. n. 202/2014, osserva che il detto decreto ministeriale non disciplina la modalità di determinazione del compenso nelle procedure di liquidazione del patrimonio, nei casi in cui a seguito dell'apertura della procedura all'OCC succeda la figura del Liquidatore, ciò in quanto l'unica disposizione che si occupa della liquidazione dei compensi al Liquidatore è contenuta nell'art. 18 del d.m. che dispone: "il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato", richiamando l'art. 16 e pertanto l'applicazione dei medesimi criteri previsti per il compenso dell'OCC nelle altre procedure di sovraindebitamento.

Ciò diversamente da quanto è previsto per l'accordo di composizione della crisi e per il piano del consumatore.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente le disposizioni normative sopra richiamate sarebbero indicative della volontà del legislatore di attribuire all'OCC e al liquidatore, ancorché svolgano attività differenti, due autonomi compensi, ciascuno calcolato sugli stessi parametri dell'attivo liquidato e del passivo accertato..

Più specificamente a tale conclusione parte reclamante giunge attraverso le seguenti considerazioni:

- a) il d.m. n. 202/2014 regola il solo compenso del Liquidatore e non quello dell'OCC; disciplinato quest'ultimo solo in relazione all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore,
- b) il d.m. n. 202/2014 non disciplina espressamente le modalità di determinazione del compenso nella ipotesi in cui all'OCC succeda la figura del Liquidatore, se non nell'ipotesi espressamente contemplata della conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione;
- c) gli artt. 17 e 18 del d.m. citato, fissano, in caso di avvicendamento degli organismi, un criterio di proporzionalità;
- d) la tesi dell'unicità del compenso determinerebbe come corollario l'iscrizione nel registro ministeriale ex art. 356 CCII da parte dell'OCC per essere nominato liquidatore;
- e) in caso di unicità del compenso, non si comprenderebbe quale sarebbe la quota di spettanza dell'OCC e quella del Liquidatore all'interno della somma liquidata dal giudice;
- f) tale tesi non terrebbe conto che il compenso dell'OCC sarebbe già cristallizzato nello stato passivo e opinare nel senso della unicità del compenso verrebbe a privare di rilievo giuridico i preventivi e le pattuizioni intervenute tra l'OCC e il debitore nella fase prodromica all'accesso alla procedura di liquidazione;





All'udienza in data 29/02/2024 le parti presenti si sono riportate al reclamo e il Tribunale si è riservato.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

Il reclamo è ammissibile essendo oggetto di impugnazione il provvedimento del giudice delegato che ha risolto le contestazioni sorte in ordine alla distribuzione delle somme oggetto di riparto. L'art. 14 octies della L. n. 3/2012, applicabile analogicamente anche alle contestazioni sorte in sede di riparto come prospettato dalla reclamante, richiama al comma 4 l'art. 10, comma 6, secondo cui si applicano in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, stabilendo altresì che il reclamo si propone al tribunale.

La presente fattispecie ha ad oggetto la liquidazione del compenso al Liquidatore allorquando lo stesso già abbia svolto le funzioni di OCC nella fase prodromica alla presentazione da parte del debitore del ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio..

La fattispecie sostanziale è disciplinata dalla L. n. 3/2012 vertendosi in ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Va innanzitutto verificato se l'OCC nominato liquidatore abbia diritto o meno a un compenso unico.

La "tesi" del compenso unico

La disciplina di riferimento per la liquidazione dei compensi è contenuta nel d.m. 24 settembre 2014 n. 202. Vanno pertanto innanzitutto richiamate le disposizioni normative del cennato d.m. che vengono in rilievo nel caso di specie.

Il dato normativo in ordine alla liquidazione dei compensi dell'OCC è contenuto nell'art. 18 comma 1 in base al quale *"nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'art. 16"*.

L'art. 16 disciplina i criteri di determinazione del compenso dell'organismo nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, con la conseguenza che, in forza del rinvio all'art. 16, i criteri di determinazione dei compensi del Liquidatore sono sovrapponibili a quelli dell'organismo di composizione.

La norma non disciplina espressamente il caso della liquidazione del compenso al Liquidatore allorquando lo stesso già abbia svolto le funzioni di OCC nella fase prodromica alla presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata da parte del debitore. Invero la mancata espressa previsione deriva dalla sussunzione della fattispecie nella regola generale enunciata dal legislatore all'art. 17, comma 1, del d.m. citato per i seguenti motivi.

Va al riguardo considerato che il decreto ministeriale contiene due disposizioni che disciplinano specifiche fattispecie di successione del Liquidatore all'OCC ovvero di coesistenza dei medesimi, prevedendo per esse l'applicazione di un compenso unico.

La prima disposizione è quella contenuta nell'articolo 17, comma 2, in base alla quale *"nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1"*.





Il comma 1 a sua volta dispone che “*quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità* (enfasi aggiunta)”.

Dalla lettura congiunta delle due disposizioni si ricava limpidamente che il legislatore ha inteso applicare la norma di cui all’art. 17, comma 1, d.m. e prevedere una liquidazione di compenso unitaria quando nella medesima procedura siano presenti l’OCC e il liquidatore, assimilando la fattispecie alla “successione di più organismi”.

L’applicazione del medesimo principio è altresì contenuta nell’art. 18, comma 2, laddove si prevede che “*quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità* (enfasi aggiunta)”

Le due disposizioni normative testé citate e contenute rispettivamente nell’art. 17, comma 2 e 18, comma 2 costituiscono declinazioni specifiche del principio generale contenuto nell’art. 17, comma 1, d.m. citato. Dalle disposizioni sopra citate si ricava che il legislatore ha inteso qualificare come successione di *più organismi* la compresenza ovvero l’avvicendamento nella procedura dell’OCC e del liquidatore prevedendo espressamente in dette ipotesi il *compenso unico*.

Consegue che la fattispecie qui in esame è sussumibile nella disposizione di carattere generale di cui al comma 1 dell’art. 17. Nel caso in cui l’OCC venga nominato anche Liquidatore nella persona del gestore della crisi già designato per la fase prodromica all’accesso della procedura si ha una situazione del tutto assimilabile alla successione di “più organismi”, come per le specifiche fattispecie sopra richiamate; ciò che comporta per espressa disposizione normativa l’applicazione di un *compenso unico* (cfr., sul punto, Trib. Bergamo, 23.3.2021 secondo cui “*sulla scorta di un’interpretazione analogica delle disposizioni citate, che nella esaminanda ipotesi di successione della figura dell’O.C.C. e di liquidatore nelle procedure di liquidazione del patrimonio, il compenso deve ritenersi unico*”).

La circostanza che la norma contenga due espresse previsioni in tal senso e non disciplini espressamente la ipotesi qui in esame è conseguenza del fatto che l’avvicendamento nella procedura dell’OCC anche come liquidatore (nella persona dallo stesso designata) rappresenta una fattispecie per così dire “classica” e del tutto fisiologica nella prassi, a differenza delle altre due ipotesi espressamente contemplate dal dato normativo.

E difatti quanto all’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 17, va rilevato che non sempre per l’esecuzione del piano e per l’accordo omologato è necessaria la nomina di un liquidatore (cfr. art. 13, comma 1, L. n. 3/2012).

L’art. 18, comma 2, del d.m. contempla una ipotesi tutt’altro che fisiologica, costituita dalla conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione. Entrambe le fattispecie sono quindi state espressamente ricondotte dal legislatore all’ipotesi tipica dell’art. 17, comma 1, CCII.

A contrario, si osserva che opinare diversamente significherebbe svuotare di contenuti la previsione generale di cui all’art. 17, comma 1, CCII. Se infatti i due casi di cui all’art. 17, comma 2 e 18 comma 2 hanno una espressa disciplina e, allo stesso modo, ha una espressa





disciplina l'ipotesi di successione di più liquidatori (anche essa contenuta nell'art. 18, comma 2), la norma di cui all'art. 17, comma 1, CCII avrebbe una applicazione del tutto residuale, al di fuori dei casi espressamente ricondotti dal decreto a questa disposizione.

Gli elementi sopra considerati militano pertanto univocamente a favore della tesi del compenso unico nella fattispecie in cui l'OCC venga nominato anche liquidatore (cfr., per l'orientamento secondo cui il compenso dell'OCC e del liquidatore è unitario, già Trib. Milano, 21.11.2020; Trib. Bergamo, 23.3.2021 cit.; Trib. Palermo, 10.5.2023).

La rilevanza dell'accordo di cui all'art. 14, comma 1, d.m. 202/2014 e la sua riproduzione nello stato passivo

Nel caso di specie non vi è prova agli atti di questo fascicolo che sia stato stipulato l'accordo menzionato dal dato normativo, quindi nessuna rilevanza viene acquisire, ai fini della decisione sul caso concreto, l'incidenza della pattuizione tra le parti nella determinazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria.

L'argomento viene incidentalmente in considerazione ai fini della affermata natura unica del compenso dell'OCC nominato anche Liquidatore, secondo il rilievo mosso da parte reclamante secondo cui tale tesi non terrebbe conto che il compenso dell'OCC sarebbe già cristallizzato nello stato passivo e opinare nel senso della unicità del compenso verrebbe a privare di rilievo giuridico i preventivi e le pattuizioni intervenute tra l'OCC e il debitore nella fase prodromica all'accesso alla procedura di liquidazione.

Il motivo di reclamo va disatteso per i seguenti motivi.

Va innanzitutto rilevato che il rapporto giuridico in questione viene ad instaurarsi tra l'Organismo di Composizione della Crisi e il debitore; l'Organismo di composizione della crisi precede alla designazione, per quanto qui di rilievo, del gestore. Il tribunale nomina, di regola e nella ricorrenza dei presupposti, come Liquidatore lo stesso Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del gestore già designato da quest'ultimo. Alcn rapporto giuridico di natura contrattuale viene pertanto ad insorgere tra il professionista designato dall'OCC poi nominato come Liquidatore e il debitore.

Va altresì rammentato che il d.m. citato pur richiamando al comma 1 dell'art. 14 del d.m. l'accordo con il debitore, precisa che per la determinazione dei compensi si applicano le disposizioni del presente capo e il comma 1 dell'art. 15 dispone che nella determinazione del compenso occorre tenere conto della misura di soddisfazione assicurata ai creditori.

Invero il carattere unitario del compenso dell'OCC nominato Liquidatore non incontra alcun ostacolo nella ipotesi in cui il compenso pattuito con il debitore sia conforme ai parametri individuati dal legislatore; in tali casi infatti esso viene naturalmente assorbito e conglobato nel compenso liquidato dall'autorità giudiziaria che a detti parametri è tenuta ad attenersi per il richiamo contenuto nell'art. 18 all'art. 16.

La questione acquisisce invece rilevanza nella ipotesi in cui la determinazione pattizia del compenso esorbiti rispetto ai parametri pure individuati nel d.m. citato; con la conseguenza che conglobare la misura del compenso pattizamente determinata dal debitore nella determinazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria si tradurrebbe in una





violazione da parte di quest'ultima del dato normativo in punto di applicazione dei criteri di determinazione del *compenso unico* liquidabile in forza di quanto sopra rappresentato.

Nel caso in cui l'accordo non tenga conto dei parametri normativi prevedendo una determinazione del compenso esorbitante rispetto agli stessi, questo Tribunale ritiene che sussistano ragioni per disapplicare l'art. 14 comma 1 del decreto ministeriale nella parte in cui attribuisce rilievo all'accordo con conseguente inopponibilità alla procedura della determinazione pattizia del compenso per la parte esorbitante i parametri di legge.

A tali conclusioni si perviene sulla base dei seguenti motivi.

Innanzitutto la previsione di un compenso non allineato ai parametri normativi e la opponibilità dello stesso alla procedura, avrebbe come conseguenza che l'autorità giudiziaria verrebbe a liquidare un compenso oltre i limiti di legge: se difatti il compenso è unico, come sopra argomentato, e l'accordo fosse vincolante per l'autorità giudiziaria chiamata a liquidare i compensi, si verrebbe alla conseguenza che il giudice sarebbe chiamato a liquidare, di fatto, un compenso esorbitante rispetto ai parametri di legge. E' evidente quindi che l'accordo non può vincolare il giudice nella liquidazione dei compensi quando ciò comporterebbe una violazione dei parametri di legge cui l'autorità giudiziaria è –naturalmente- vincolata nella liquidazione.

Attribuire carattere vincolante all'accordo tra il debitore e l'OCC significherebbe altresì rimettere alla volontà del debitore la misura di soddisfacimento dei creditori che verrebbe a dipendere dall'entità del *quantum* concordato con il debitore, in una procedura quale la liquidazione del patrimonio (e, ora, nel Codice della Crisi, liquidazione controllata) in cui l'attuazione della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) è ontologicamente sottratta alle determinazioni del debitore.

Sotto connesso profilo, si osserva che la fase prodromica all'accesso alla liquidazione del patrimonio non può ritenersi autonoma e, del tutto, "degiurisdizionalizzata" rispetto alla fase propriamente processuale, confluendo, all'evidenza, ogni attività svolta dall'OCC nella procedura di liquidazione. Facendo riferimento, in proposito, alle disposizioni contenute, per quanto qui in rilievo nella L. 3/2012, le attività dell'OCC prima dell'accesso alla procedura in ipotesi di liquidazione del patrimonio si sostanziano nella redazione della relazione particolareggiata con gli specifici contenuti indicati dall'art. 14 ter comma 3 L. n. 3/2012. In particolare la relazione dell'OCC dovrà contenere: la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni con l'indicazione delle ragioni di incapacità di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; gli atti del debitore impugnati dal creditore nonché un giudizio di completezza e attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda.

Nell'emettere il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione a corredo dell'istanza l'OCC dovrà necessariamente esaminare l'attivo e il passivo afferente alla instauranda procedura, posto che ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. n. 3/2012 (richiamato dall'art. 14 ter comma 3) il debitore dovrà depositare l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute (passivo) e di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (attivo). Emerge chiaramente che tali attività si





sovrappongono a quelle che pure dovranno essere compiute dall'OCC una volta nominato liquidatore che verrà pertanto a formare lo stato passivo e a liquidare l'attivo, la cui composizione è per legge già oggetto di esame da parte dello stesso soggetto nella fase prodromica all'accesso alla procedura. Il realizzo dell'attivo verrà poi a costituire l'attività tipica del Liquidatore che verrà a completare l'attività iniziata dall'OCC prima dell'accesso alla procedura da parte del debitore, fase in cui appunto la consistenza dell'attivo deve essere vagliata dall'OCC al fine di verificare l'attendibilità della rappresentazione in punto offerta dal debitore. In altri termini, l'attività svolta dall'OCC per la redazione della relazione è necessariamente strumentale all'attività svolta dal liquidatore e in quest'ultima pienamente assorbita (vedi ad. es. analisi dell'attivo e del passivo, verifica della documentazione contabile e fiscale).

Consegue che la "tesi" della unicità del compenso, oltre a trovare conferma nei dati normativi del decreto ministeriale come sopra analizzati, rappresenta il riflesso dell'attività sostanzialmente unitaria svolta dall'OCC nella fase pre e post-accesso alla procedura liquidatoria, assumendo l'attività dell'OCC in veste di Liquidatore natura squisitamente complementare rispetto a quanto dallo stesso compiuto prima dell'accesso alla fase della procedura più prettamente giurisdizionale. Assumere pertanto che il liquidatore debba essere remunerato per ciascuna delle due fasi con un compenso autonomo calcolato sui medesimi valori dell'attivo e del passivo (art. 16, d.m. cit) per la fase ante e post accesso alla procedura di liquidazione, significherebbe pervenire ad una duplicazione dei compensi.

Tale possibile duplicazione acquista ulteriore e specifica rilevanza in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi dell'OCC nominato liquidatore nella liquidazione del patrimonio e i compensi del liquidatore nominato per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato (art. 17, comma 2) e per il caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione (art. 18, comma 2).

Si assisterebbe in tal caso a una violazione del generale principio di ragionevolezza "*per cui l'atto normativo, ancorché secondario, deve trattare in maniera uguale situazioni eguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse*", con la conseguenza che il decreto ministeriale in oggetto "*non diversamente da qualsiasi atto amministrativo che incide su materiale in cui si faccia questione di diritti soggettivi*" potrà essere disapplicato da parte del giudice ordinario, nella parte qui in rilievo, per l'illegittimità discendente dalla violazione del principio di ragionevolezza quale più ampia espressione del generale principio di eguaglianza (cfr. Cass. Sez. Un. 26 maggio 1997 n. 4670 per il caso in cui la Suprema Corte ha statuito che la disposizione di cui all'art. 5 d.m. 28 luglio 1992 n. 570, vigente al momento della pronuncia, nella parte in cui prevedeva che il compenso del commissario giudiziale potesse essere il doppio di quello del curatore, distinguendo la fase precedente l'omologazione da quella successiva, si poneva in contrasto con il canone fondamentale del diritto di uguaglianza, con conseguente legittimazione alla parziale disapplicazione da parte del giudice).

Anche a non voler accedere alla tesi della disapplicazione dell'atto normativo secondario, una lettura costituzionalmente orientata del decreto ministeriale unitamente alle norme di rango primario con riguardo alle quali lo stesso è chiamato ad operare e quindi a rapportarsi, induce





a ritenere che l'accordo tra il debitore e l'OCC non possa ritenersi opponibile alla procedura di liquidazione per tutti i motivi sopra evidenziati. Corroborano tale conclusione—ancorché in via interpretativa per la fattispecie qui in rilievo disciplinata dalla L. n. 3/2012—le disposizioni normative contenute nel Codice della Crisi, norma di rango primario rispetto al decreto ministeriale qui in esame. E così l'art. 71, comma 4, CCII in ipotesi di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede che il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice *“tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore”*. Sul punto la Relazione illustrativa al Codice della Crisi rappresenta che *“la disposizione si allinea, come proposto dalla Commissione Giustizia al regolamento adottato con il D.M. 24 settembre 2014 n. 202”*, significando, all'evidenza, che la volontà del legislatore non depona nel senso di considerare vincolante l'“accordo” tra l'OCC e il debitore. Allo stesso modo l'art.81, comma 4, in ipotesi di omologa di concordato minore, dispone che il giudice liquida i compensi all'OCC, *“tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore”*.

In forza della ricostruzione sopra operata discende che alcuna significatività può assumere la inclusione nello stato passivo della misura del compenso concordata tra OCC e debitore. L'adempimento previsto nel decreto ministeriale secondo cui l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso non può automaticamente tradursi nella invocata “cristallizzazione” del compenso dell'OCC. Se è vero infatti che l'organismo è tenuto a tale adempimento come previsto dall'art. 10, comma 4, del d.m. citato, la inclusione nello stato passivo di tale determinazione non può che considerarsi “provvisoria” e “condizionata” alla liquidazione del compenso unico da parte del giudice, costituendo solo questo il momento di insorgenza effettiva del credito in prededuzione. Né è giuridicamente sostenibile la immodificabilità del compenso per effetto del consolidamento dello stato passivo perché in questo caso sarebbe il liquidatore (e quindi normalmente lo stesso OCC) a valutare il proprio compenso in una situazione di evidente “conflitto di interessi”.

Quanto all'ulteriore profilo sollevato da parte reclamante circa la ripartizione dei compensi tra OCC e liquidatore, va rilevato che essa può assumere rilevanza nel caso in cui venga nominato un soggetto diverso rispetto al gestore già designato dall'OCC, ipotesi che esula dalla presente fattispecie, riguardante, come esposto in premessa, l'OCC designato liquidatore nella stessa persona fisica del gestore già individuato dall'Organismo di Composizione della Crisi.

La “tesi” dell'iscrizione dell'OCC nell'albo ex art. 356 CCII

Invero non è fondato il motivo di reclamo secondo cui la tesi della unitarietà del compenso comporterebbe come corollario l'iscrizione nel registro ex art. 356 CCII da parte degli Organismi di composizione della crisi.

Va innanzitutto rilevato che la presente fattispecie attiene a liquidazione di compensi nell'ambito di sovraindebitamento disciplinato dalla L. n. 3/2012.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012, quando il giudice lo dispone l'organismo svolge le funzioni di liquidatore. Allo stesso modo l'art. 270 CCII dispone che con la sentenza il





tribunale nomina il liquidatore confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202.

Nessuna delle due norme prevede che l'organismo nominato liquidatore debba essere iscritto nel registro ex art. 356 CCII.

Invero con specifico riguardo alle disposizioni del Codice della Crisi in relazione alle quali potrebbe astrattamente predicarsi un obbligo di iscrizione ex art. 356 CCII, è il dato normativo a confermare la non necessità della iscrizione in nessuna delle due ipotesi contemplate dalla legge e, difatti: 1) nel caso in cui è nominato come liquidatore l'OCC è la legge stessa a prevedere che l'OCC possa essere nominato liquidatore ovvero 2) nella ipotesi in cui venga nominato un soggetto diverso da quello già designato dall'OCC lo stesso deve essere iscritto unicamente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al d.m. qui in argomento e non già nell'albo di cui all'art. 356 CCII.

Il motivo è palesemente infondato.

Per tutti i motivi sopra evidenziati, consegue il rigetto del reclamo.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione di controinteressati.

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) nulla per le spese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 29/02/2024 .

Il Giudice Relatore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Laura De Simone

